

Febbraio 2026

flash infopaper

Compliance & Risk Management

compliance normativa | anticorruzione

privacy | giurisprudenza

► Compliance normativa

- Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025
- Antiriciclaggio: le nuove istruzioni UIF e la centralità della valutazione del sospetto

► Anticorruzione

- Consorzi stabili e qualificazione negli appalti di lavori: chiarimenti ANAC sui limiti del cumulo dei requisiti e sull'operatività del soccorso istruttorio
- Ospedale di Ancona: la Perizia n. 2 ha rilevato scelte di riorganizzazione strategica dell'assetto ospedaliero con conseguente posticipazione del termine di ultimazione dei lavori

► Privacy

- Accesso all'area riservata e misure di sicurezza: sanzione del Garante per insufficiente verifica dell'utenza
- Raccomandazioni EDPB 2/2025: criteri di liceità degli account obbligatori nell'e-commerce

► Giurisprudenza

- Alta vigilanza e delega di funzioni: il perimetro della responsabilità del datore di lavoro (Cass. pen., Sez. III, Sent., -data ud. 27.11.2025- 10.12.2025, n. 39563)
- La Cassazione si pronuncia sul reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e sugli oneri a carico del soggetto che li conferisce (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 24/09/2025) 22/12/2025, n. 41051)





Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025

In data 3 gennaio 2026, è entrata in vigore la Legge 18 dicembre 2025, n. 190 denominata “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025.

La Legge è volta a rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano e il corretto funzionamento dei mercati, promuovendo la concorrenza.

In tale ambito, tra le modifiche introdotte, il Provvedimento interviene sulla disciplina dei servizi pubblici locali per ridurre gli affidamenti diretti e rafforzare la trasparenza delle procedure, migliorando la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

In questo senso, la citata Legge prevede che, per garantire trasparenza nell'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale tramite gare pubbliche, le regioni e le province autonome trasmettano all'Osservatorio di cui all'art. 1, co. 300, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i contratti in scadenza, secondo il modello stabilito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I calendari, inviati entro il 31 maggio di ogni anno, sono pubblicati sul sito del Ministero entro due mesi. Inoltre, entro il 31 dicembre 2026, l'Autorità di regolazione dei trasporti definirà linee guida per migliorare la qualità degli affidamenti e, entro il 30 giugno 2026, avvierà una consultazione pubblica.

Il Provvedimento interviene anche sulla regolazione di cosmetici e presidi medico chirurgici, adeguando la normativa italiana agli standard europei e rafforzando i controlli sui prodotti immessi sul mercato.

In particolare, con riferimento ai cosmetici, introduce:

- requisiti di maggiore trasparenza e tracciabilità;
- obblighi di notifica e registrazione;
- misure per garantire sicurezza e conformità.

Per i presidi medico chirurgici:

- armonizza le regole nazionali ai regolamenti UE, anche in tema di definizione di presidio medico-chirurgico (allargandone l'ambito);
- potenzia la sorveglianza e i controlli sui distributori e certificazioni, assicurando sicurezza ed efficacia, soprattutto per i dispositivi ad alto rischio.

Nel complesso, le disposizioni sono finalizzate a garantire una maggiore protezione di consumatori e pazienti, potenziando il coordinamento tra le autorità competenti e rafforzando i controlli sui prodotti presenti sul mercato.

Fonte: Legge 18 dicembre 2025, n. 190.



Antiriciclaggio: le nuove istruzioni UIF e la centralità della valutazione del sospetto

Con un documento del 18 dicembre 2025, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha emanato le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, con l'obiettivo di assicurare tempestività, completezza, riservatezza e qualità della collaborazione attiva ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il documento si basa sul decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, e tiene conto delle disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità di vigilanza di settore, nonché delle regole tecniche degli Organismi di autoregolamentazione.

Le disposizioni preliminari ribadiscono i destinatari delle istruzioni, tra cui intermediari bancari e finanziari, professionisti, operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco e operatori compro oro, e forniscono le definizioni utili ai fini dell'applicazione delle stesse. La segnalazione di operazioni sospette (SOS) rappresenta l'esito di un processo valutativo che prende avvio dall'individuazione di anomalie di natura soggettiva e oggettiva e prosegue con il loro esame alla luce delle informazioni a disposizione del destinatario.

Inoltre, specificano che, nel processo valutativo, sono espressamente esclusi automatismi e approcci meramente cautelativi. Con riferimento a tale processo, peraltro, la UIF indica l'opportunità del ricorso a strumenti informatici avanzati per l'individuazione delle anomalie. La UIF chiarisce che, accanto a strumenti basati su regole e parametri quantitativi e qualitativi, possono essere utilizzati anche sistemi di intelligenza artificiale, purché fondati su dati oggettivi e verificabili e accompagnati da adeguate valutazioni svolte con l'intervento umano, finalizzate al controllo e alla validazione delle anomalie evidenziate. Tali strumenti si inseriscono nel più ampio processo di individuazione delle operatività anomale, che deve avvenire secondo modalità proporzionate alle caratteristiche, all'attività e alla complessità organizzativa del destinatario.

Le istruzioni UIF pongono inoltre un forte accento sugli adempimenti organizzativi, sottolineando la necessità di strutture interne e presidi idonei a garantire la corretta gestione del processo di rilevazione, esame e segnalazione delle operazioni sospette. In particolare, viene dato rilievo alla figura del referente SOS, identificato nella persona fisica del destinatario o, in alternativa, nel legale rappresentante della Società o suo delegato. Il referente è responsabile della conservazione dei documenti rilevanti, nonché della gestione delle richieste della UIF e degli Organi investigativi; inoltre, deve garantire la disponibilità della documentazione durante i controlli previsti dal decreto antiriciclaggio. Eventuali delegati devono essere formalmente nominati, possedere autonomia di giudizio, indipendenza e professionalità, e operare nel rigoroso rispetto degli obblighi di riservatezza. Le istruzioni specificano altresì che la delega non può essere conferita a soggetti esterni né a figure coinvolte nella revisione interna.

Accanto alla nomina del referente, le istruzioni richiamano l'importanza dell'adozione di una procedura interna di segnalazione, proporzionata alla natura, dimensione e complessità dell'attività svolta. La procedura contribuisce alla mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e assicura efficacia, omogeneità, tempestività e riservatezza nelle segnalazioni. Essa deve definire il ruolo del referente SOS, il contributo di dipendenti o collaboratori, le attività e gli strumenti utilizzati per individuare e valutare le anomalie, le priorità nell'esame dei casi a rischio elevato, il funzionamento degli strumenti informatici e di intelligenza artificiale, e l'eventuale partecipazione a partenariati per la condivisione delle informazioni.

Fonte: "Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette".



ConSORZI stabili e qualificazione negli appalti di lavori: chiarimenti ANAC sui limiti del cumulo dei requisiti e sull'operatività del soccorso istruttorio

Il Parere di precontenzioso n. 482 del 10 dicembre 2025 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione affronta il tema della corretta applicazione della disciplina dei consorzi stabili negli appalti pubblici di lavori, con particolare riferimento al possesso dei requisiti di qualificazione e alle conseguenze derivanti dalla designazione delle consorziate esecutrici alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024 al D.Lgs. 36/2023.

Il procedimento trae origine da un'istanza presentata da un operatore economico, in qualità di società mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, avverso l'esclusione disposta dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale nell'ambito di una procedura aperta per l'affidamento di un appalto integrato di lavori per la realizzazione di un edificio scolastico. L'esclusione era stata motivata dalla ritenuta carenza dei requisiti di qualificazione in capo a una consorziata indicata dal consorzio stabile quale impresa esecutrice dei lavori. Secondo l'istante, la Stazione appaltante avrebbe erroneamente interpretato la documentazione di gara, attribuendo alla consorziata l'esecuzione integrale delle lavorazioni, nonostante il consorzio risultasse qualificato in proprio per la categoria prevalente. Veniva altresì dedotta la mancata attivazione del soccorso istruttorio, che avrebbe consentito di chiarire la reale volontà del concorrente.

L'ANAC ha chiarito che, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, il sistema di qualificazione dei consorzi stabili distingue nettamente tra l'ipotesi di esecuzione dell'appalto in proprio da parte del consorzio e quella di esecuzione tramite una o più consorziate indicate in sede di gara. Nel caso in cui il consorzio designi una consorziata per l'esecuzione dei lavori, anche solo parziale, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal soggetto esecutore in proprio o mediante avvalimento formale, non potendo operare alcun automatismo qualificatorio fondato sul cumulo dei requisiti del consorzio.

L'Autorità ha inoltre precisato che la designazione della consorziata esecutrice rileva ai fini della qualificazione e non può essere modificata in sede di soccorso istruttorio qualora ciò comporti una modifica sostanziale dell'offerta. In tali ipotesi, il soccorso istruttorio non è attivabile, poiché volto non a chiarire dichiarazioni già rese, ma a sanare l'originaria mancanza dei requisiti di ordine speciale. Ne consegue la legittimità dell'esclusione dalla procedura di gara qualora, sulla base della documentazione presentata, risulti che l'esecuzione dei lavori sia stata affidata a una consorziata priva dei requisiti richiesti dalla *lex specialis*.

Fonte: Parere di precontenzioso ANAC n. 482 del 10 dicembre 2025.



Ospedale di Ancona: la Perizia n. 2 ha rilevato scelte di riorganizzazione strategica dell'assetto ospedaliero con conseguente posticipazione del termine di ultimazione dei lavori

Nell'anno 2018, la Regione Marche aveva approvato un progetto per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera materno-infantile ad alta specializzazione nel Comune di Ancona ed il relativo contratto di appalto per la consegna dei lavori era stato definito nei primi mesi del 2019, con termine originario per la realizzazione dell'opera fissato al 2022, per un importo pari a Euro 44.697.564,92 (oltre Iva al 10%). Nel 2020, la Giunta Regionale aveva deliberato l'adozione di una prima "Perizia di variante e suppletiva", a fronte di richieste aggiuntive da parte dell'Azienda Ospedaliera per l'introduzione di nuove opere e per l'adeguamento di quelle già previste. A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel 2021 la Regione ha deliberato una seconda perizia ("Perizia di variante n. 2"), che aveva determinato un incremento complessivo della spesa di Euro 26.344.432,73 (corrispondente al 47,7% dell'importo contrattuale originario) per la presenza di numerose modifiche ed integrazioni all'originario progetto esecutivo, nonché per la presenza di lavorazioni aggiuntive, con la conseguente posticipazione del termine di ultimazione dei lavori al 2027.

Con riferimento alle considerazioni in diritto, *in primis*, l'Autorità ha riscontrato che, in sede istruttoria, gran parte degli interventi riportati nella Perizia di variante n. 2 erano riconducibili a scelte di riorganizzazione strategica dell'assetto ospedaliero, mentre il richiamo alla normativa emergenziale era stata invocata solamente per giustificare le mutate scelte dell'azienda ospedaliera.

Nel dettaglio, l'Autorità ha contestato le controdeduzioni del RUP, in quanto non hanno dimostrato la presenza del nesso di causalità richiesto dall'art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016 (che disciplina la "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia"), secondo cui la Perizia di variante n. 2 doveva essere determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili, e non da scelte di riorganizzazione strategica dell'assetto ospedaliero regionale. L'Autorità ha precisato che le esigenze indotte dalla normativa emergenziale rilevavano solo nella misura in cui determinavano modifiche necessarie, immediate e proporzionate; in caso contrario, l'intervento si collocava nell'alveo della programmazione ordinaria, estranea alla fattispecie derogatoria di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016.

Inoltre, anche con riferimento allo slittamento del termine contrattuale di oltre cinque anni, l'Autorità ha ritenuto che lo stesso potesse essere riconducibile solo in via marginale alla sospensione dei lavori per l'emergenza Covid-19, mentre la causa principale del fermo progettuale era legato alla definizione della suddetta Perizia di variante n. 2. Secondo l'Autorità, tale arco temporale, unitamente alla procedura seguita - assimilabile ad una nuova progettazione -, contrastava con la dichiarata natura emergenziale dell'intervento, confermando che la variante apportata non era riconducibile alle circostanze imprevedute ed eccezionali poste a fondamento della disciplina derogatoria.

Da ultimo, l'Autorità ha ritenuto che la violazione del citato art. 106 D.lgs. 50/2016 ha comportato una violazione del divieto di inserimento di modifiche sostanziali in corso d'opera, con conseguente violazione de principio di libera concorrenza. La variante, infatti, incidendo sull'importo nella misura de 48% (e, quindi, in misura prossima al limite normativo del 50%) avrebbe alterato l'equilibrio economico originario in favore dell'aggiudicatario, con una possibile incidenza sulla concorrenza.

Fonte: Delibera n. 523, del 22 dicembre 2025.



Accesso all'area riservata e misure di sicurezza: sanzione del Garante per insufficiente verifica dell'utenza

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 709 del 27 novembre 2025, ha irrogato una sanzione di 300 mila euro nei confronti di una società operante nel settore dei servizi energetici (di seguito anche solo «*la Società*»), accertando una pluralità di violazioni in materia di protezione dei dati personali. Le criticità riguardano in particolare: la sicurezza dei dati accessibili tramite l'area riservata del portale web aziendale, le modalità di raccolta dei consensi per finalità promozionali, la trasparenza delle informative e la limitazione della conservazione dei dati.

L'intervento dell'Autorità trae origine da una segnalazione relativa all'inadeguatezza delle misure di sicurezza implementate per l'accesso all'area riservata del portale web aziendale, utilizzata per consultare bollette e storico consumi. La registrazione era, infatti, subordinata unicamente al codice fiscale dell'utente e ad un indirizzo email, privo di verifica.

L'Autorità ha inoltre esaminato il *form* di registrazione, che prevedeva tre richieste di consenso (tra cui quelle per finalità promozionali) già preselezionate sul «*Sì*», prive di un chiaro rinvio all'informativa pertinente. Sono stati individuati due principali profili di criticità:

- preselezione delle caselle di consenso: i consensi non erano liberi né espliciti, in contrasto con la definizione di consenso come manifestazione di volontà consapevole e inequivocabile (considerando 32 GDPR, Linee guida EDPB 5/2020 e Linee guida Garante sul contrasto allo spam);
- carenza di previa informazione e scarsa trasparenza: il consenso risultava acquisito sulla base di *form* e informative giudicate carenti («*materiali promozionali*», «*marketing e/o customer satisfaction*»). Le formule utilizzate apparivano, infatti, molto simili e sovrapponibili e, soprattutto, non era chiaramente individuabile l'informativa riferibile ai dati conferiti per l'utilizzo dell'area riservata.

Il Garante ha concluso che tali modalità non erano conformi agli articoli 5, 6, 7 e 13 del GDPR e all'art. 130 del Codice Privacy, determinando che i trattamenti promozionali fossero privi di base giuridica e svolti senza adeguata informativa.

Infine, l'Autorità ha contestato, la durata quinquennale della conservazione dei dati di *marketing*, ritenendola non adeguatamente motivata. Ha ricordato che i tempi di *retention* devono rispettare il principio di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e GDPR) e le legittime aspettative degli interessati.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 709 del 27 novembre 2025.



Raccomandazioni EDPB 2/2025: criteri di liceità degli account obbligatori nell'e-commerce

L'European Data Protection Board (di seguito anche solo «EDPB»), con le Raccomandazioni 2/2025, adottate il 3 dicembre 2025, è intervenuto su una prassi ampiamente diffusa nel commercio elettronico, consistente nel subordinare l'accesso alle offerte o il completamento degli acquisti alla previa e obbligatoria creazione di un account utente. L'atto di indirizzo chiarisce le condizioni alle quali tale scelta organizzativa può ritenersi conforme agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo «GDPR») e individua le ipotesi in cui l'impostazione dell'account obbligatorio non soddisfa il requisito della c.d. «necessità» richiesto dalle basi giuridiche comunemente invocate dai titolari del trattamento.

L'EDPB muove dal presupposto per cui l'*account* obbligatorio non costituisce una misura organizzativa neutra, in quanto tende a creare ambienti autenticati («*logged-in environments*») che facilitano l'identificazione sistematica dell'utente e comportano, di regola, una maggiore raccolta e conservazione di dati. Tale configurazione determina quindi un incremento dei rischi per diritti e libertà degli interessati - anche in ragione della possibile proliferazione di *account* inattivi o «*orphaned accounts*» -, oltre che del rischio di accessi non autorizzati in caso di *database* di *account* conservati nel tempo.

L'Autorità europea concentra inoltre la propria analisi sulle basi giuridiche di cui all'art. 6, par. 1 GDPR, più frequentemente utilizzate a fondamento dell'obbligatorietà dell'*account*: esecuzione del contratto (lett. b), adempimento di un obbligo legale (lett. c) e legittimo interesse del titolare (lett. f). Il criterio decisivo individuato dall'EDPB è quello della cd. «stretta necessità»: la creazione di un *account* può essere imposta esclusivamente qualora risulti indispensabile per il perseguimento delle specifiche finalità e non sono disponibili soluzioni alternative - meno intrusive - ugualmente idonee.

Sotto tale profilo, l'analisi dell'EDPB evidenzia ricorrenti criticità applicative. In particolare:

- con riferimento alle vendite cd. *one-shot* (acquisto occasionale), l'EDPB rileva che l'esecuzione del contratto e la gestione dell'ordine possono avvenire senza la creazione di un *account* personale. La diffusione del *guest checkout* costituisce, in tal senso, un elemento idoneo a dimostrare che l'*account* non è, di regola, necessario. Ne consegue che, in tali ipotesi, i titolari non dovrebbero fondare l'obbligatorietà dell'*account* sull'art. 6, par. 1, lett. b);
- quanto al legittimo interesse, il Board osserva come finalità quali la fidelizzazione della clientela, la facilitazione di acquisti futuri o l'erogazione di servizi «aggiuntivi» dovrebbero derivare da una scelta libera dell'interessato e non da un vincolo imposto dal titolare. Inoltre, nel bilanciamento richiesto ex art. 6, par. 1, lett. f) assumono particolare rilievo le ragionevoli aspettative dell'utente, che normalmente non includono la conservazione dei dati oltre quanto strettamente necessario alla consegna del bene e alla gestione della singola transazione.

L'EDPB riconosce, per contro, che l'*account* può risultare necessario in ipotesi circoscritte. Ciò avviene, ad esempio, nei servizi in abbonamento, ove l'esecuzione del rapporto contrattuale richieda interazioni autenticate ricorrenti lungo tutta la durata del contratto.

Analogamente, in materia di offerte cd. «esclusive», l'imposizione dell'*account* può ritenersi giustificata solo qualora l'offerta sia effettivamente riservata ad una comunità «chiusa», caratterizzata da requisiti di accesso verificabili, e non anche quando la pretesa «esclusività» si risolve, in concreto, nella mera registrazione dell'utente.



Di particolare rilievo applicativo è, infine, la posizione dell'EDPB in materia di prevenzione frodi: pur riconoscendo che tale finalità può integrare un legittimo interesse del titolare, il Board ritiene che la creazione obbligatoria dell'*account* sia, nella generalità dei casi, non necessaria e, dunque, difficilmente giustificabile ai sensi dell' art. 6, par. 1, lett f), anche in considerazione di strumenti alternativi e dei rischi aggiuntivi connessi alla gestione di credenziali e *account* nel tempo.

Le Raccomandazioni, in conclusione, affermano un principio di sistema coerente con l'art. 25 GDPR in materia di *privacy by-design e by default*: in assenza di una rigorosa dimostrazione della necessità dell'*account* obbligatorio, la soluzione preferibile consiste nell'offrire all'utente un'alternativa effettiva, rappresentata dall'acquisto in modalità «*guest*», indicata dall'EDPB come opzione, in linea di principio, maggiormente «*privacy-protective*».

Fonte: European Data Protection Board, *Recommendations 2/2025 on the legal basis for requiring the creation of user accounts on e-commerce websites*, Version 1.0, 3 Dicembre 2025.



Alta vigilanza e delega di funzioni: il perimetro della responsabilità del datore di lavoro (Cass. pen., Sez. III, Sent., -data ud. 27.11.2025- 10.12.2025, n. 39563)

Con la sentenza n. 39563 del 10 dicembre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della responsabilità del datore di lavoro nei procedimenti per infortuni sul lavoro, chiarendo la relazione tra la delega di funzioni prevista dall'art. 16 D. Lgs. 81/2008 e il residuo obbligo di vigilanza a carico del delegante. La pronuncia delinea i presupposti necessari affinché la delega consenta un effettivo trasferimento delle funzioni in materia di prevenzione e ne definisce i limiti, indicando quali aspetti rimangono nella responsabilità del datore di lavoro.

La vicenda trae origine da un infortunio occorso a un lavoratore durante l'utilizzo di un macchinario industriale. A seguito dell'incidente, il datore di lavoro era stato inizialmente ritenuto penalmente responsabile per lesioni colpose gravi, ai sensi degli artt. 583 e 590 c.p., con la violazione degli artt. 36 e 70 d.lgs. 81/2008 e dell'art. 2087 c.c., in relazione alla mancata adozione di adeguati dispositivi di sicurezza su un trapano a colonna, omissione ritenuta causalmente collegata all'evento lesivo. In sede di giudizio di rinvio, la Corte d'Appello aveva confermato la responsabilità penale del datore di lavoro, nonostante fosse presente una delega di funzioni a figure interne e fossero state adottate procedure per la segnalazione dei rischi.

Nel ricorso per Cassazione, la difesa ha sostenuto che, in presenza di una delega correttamente conferita, l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro non richiede un controllo continuo e puntuale delle singole lavorazioni, ma si esaurisce nella verifica della corretta attribuzione e gestione complessiva del rischio da parte dei soggetti incaricati. È stato evidenziato, inoltre, che il datore di lavoro aveva nominato un direttore tecnico e un preposto e implementato procedure informative idonee a garantire il flusso di segnalazioni sui rischi verso il vertice aziendale.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza con rinvio. I giudici di legittimità hanno ribadito che la delega di funzioni non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di vigilanza, ma ne delimita l'ambito. La vigilanza datoriale deve concentrarsi sulla correttezza complessiva della gestione del rischio, attraverso un'organizzazione interna adeguata (es. deleghe di funzioni al preposto) e strumenti procedurali in grado di garantire un efficace flusso informativo verso il vertice aziendale (es. modulo mediante il quale i preposti avrebbero dovuto segnalare e rilevare situazioni pericolose riscontrate nell'esercizio della propria attività delegata). In tale prospettiva, la vigilanza non coincide con il controllo operativo delle singole lavorazioni, che rimane invece compito delle figure preposte.

L'obbligo di vigilanza può essere adempiuto mediante un assetto organizzativo adeguato, la nomina di soggetti incaricati e l'adozione di procedure di monitoraggio che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione. Rilevante - ha chiarito la Corte - è anche l'art. 16, comma 3, D. Lgs. 81/2008, secondo cui l'obbligo di vigilanza si considera assolto se sono adottati e attuati modelli di organizzazione e controllo conformi all'art. 30, comma 4 del medesimo decreto.

Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che il giudice di merito non aveva valutato adeguatamente né l'effettiva struttura organizzativa, né l'adeguatezza delle procedure predisposte per informare il datore di lavoro sull'uso di attrezzature non conformi.

Alla luce delle considerazioni illustrate, pertanto, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, affinché il giudice di merito proceda a una nuova valutazione del caso alla luce dei criteri indicati, verificando in concreto se l'obbligo di vigilanza sia stato assolto attraverso una gestione organizzativa e procedurale adeguata.

Fonte: Cass. pen., Sez. III, Sent., -data ud. 27.11.2025- 10.12.2025, n. 39563.



La Cassazione si pronuncia sul reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e sugli oneri a carico del soggetto che li conferisce (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 24/09/2025) 22/12/2025, n. 41051)

Con la sentenza n. 41051 del 24 settembre 2025 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256 D. Lgs. n. 152 del 2006.

La vicenda vede l'affermazione della responsabilità di A.A. e B.B. in relazione al reato di cui sopra, per avere - nella rispettiva qualità, A.A., di amministratore della MC Lamiere S.r.l., B.B. di amministratrice della C.C. Habitat S.r.l. - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, concorso, quali produttori, nella gestione illecita di rifiuti, anche pericolosi, posta in essere da soggetti terzi.

Nel dettaglio, nel mese di febbraio 2019 era stata rintracciata una discarica nella quale erano stati rinvenuti rifiuti vari derivanti dall'attività di montaggio e smontaggio di finestre e lamiere con i relativi imballaggi recanti le indicazioni delle Società MC Lamiere S.r.l. e C.C. Habitat S.r.l., circostanza che ha permesso la loro individuazione. La condotta contestata riguarda la cessione di rifiuti a soggetti terzi, che li avrebbero raccolti, trasportati e poi abbandonati, integrando la condotta del reato.

A.A. e B.B. hanno proposto ricorso per Cassazione articolando, tra il resto, quale secondo motivo di doglianza, l'apoditticità e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione delle rispettive responsabilità. Di seguito si riassumono i punti rilevanti:

- B.B. ha incentrato la difesa sulla tesi secondo cui i rifiuti in oggetto erano sotto la gestione del fratello, che operava nell'unico capannone all'interno del quale venivano espletate le attività di entrambe le Società. In merito, la Corte ha affermato che non rileva che la Società fosse gestita di fatto da altro soggetto (fratello della ricorrente), in quanto, comunque, i rifiuti avevano un'unica provenienza e la ricorrente, nella sua qualità di amministratrice della società, si sarebbe dovuta adoperare per impedire che i rifiuti venissero gestiti con modalità contrarie alla Legge;
- la Difesa ha argomentato che gli illeciti accertati riguardavano la condotta del fornitore, che avrebbe scaricato i rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni e del formulario e poi smaltito gli stessi. La Corte di legittimità ha precisato che la consegna di rifiuti a persona priva di autorizzazione a smaltirli e in assenza della necessaria documentazione - come nel caso oggetto di analisi - integra il reato di cui all'art. 256, primo comma, D. Lgs. n. 152 del 2006, a nulla rilevando la circostanza che il rifiuto venga conferito ad un centro autorizzato a riceverlo. Infatti, il produttore dei rifiuti è tenuto a vagliare l'affidabilità del fornitore e l'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico, con conseguente responsabilità penale a titolo di *culpa in eligendo*.

In virtù di quanto emerso, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Fonte: Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 24/09/2025) 22/12/2025, n. 41051.

CONTATTI

BDO Advisory Services S.r.l.

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

Tel. 02 58 20 10

ras@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

Il Flash Info Paper viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito Risk & Compliance. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 6 febbraio 2026.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Advisory Services S.r.l. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Advisory Services S.r.l. - Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

